



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi".

Repertorio atti n. 9/CU del 2 febbraio 2022

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 2 febbraio 2022:

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale ha disposto che la Conferenza Unificata è comunque competente in tutti i casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto;

VISTA la nota DAGL-0000082 del 4 gennaio 2022, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ai fini dell'espressione del parere della Conferenza Unificata, ha inviato il provvedimento relativo alla conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2021 e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto è stato trasmesso, con nota DAR-0000084 del 4 gennaio 2022, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali;

CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 12 gennaio 2022, è stato rinviato su richiesta dell'ANCI e che le Regioni hanno inviato, per via telematica, un documento contenente alcuni emendamenti, ritenuti prioritari;

VISTA la nota prot. n. 609/C7 SAN del 28 gennaio 2022, acquisita al protocollo DAR n. 0001626 in data 31 gennaio 2022, con la quale la Conferenza delle Regioni ha inviato, tra le altre, ulteriori proposte emendative all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 e che la stessa è stata trasmessa a tutte le amministrazioni interessate con nota DAR 0001711 dell'1° febbraio 2022;

CONSIDERATO che, nel corso della seduta odierna di questa Conferenza:

- a) le Regioni hanno espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli emendamenti ritenuti prioritari contenuti nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, e con le ulteriori proposte emendative contenute nel medesimo documento (All. A);
- b) l'ANCI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti di cui al documento che, allegato al presente atto ne costituisce parte integrante (All. B), tra i quali, in particolare, quelli relativi all'adeguamento dell'accantonamento dell'FCDE al 95 per cento, al rifinanziamento delle Città Metropolitane, alla proroga dei ratei di mutuo ed altri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- c) l'UPI ha espresso parere favorevole presentando una serie di emendamenti, contenuti nel documento che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All. C), evidenziando alcuni temi quali il rilevamento di interventi di edilizia scolastica, la proroga del PIAO, nonché il personale e le elezioni provinciali, chiedendo al Governo di sostenere gli emendamenti proposti durante l'iter parlamentare,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", trasmesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con nota DAGL-0000082 del 4 gennaio 2022.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Firmato digitalmente da
SINISCALCHI
ERMENEGILDA
C=IT
O=PRESIDENZA
CONSIGLIO DEI MINISTRI


Il Presidente
On. Mariastella Gelmini



Firmato digitalmente da GELMINI MARIASTELLA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
22/12/CU01/C1-C2-C4-C7



**POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30
DICEMBRE 2021, N. 228 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA
DI TERMINI LEGISLATIVI”**

**Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281**

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

**La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento degli
emendamenti ritenuti prioritari di seguito riportati:**

1. Sospensione disciplina sanzionatoria mancata adozione PTPCT

All’articolo 1, comma 12, lett. a), punto 3) aggiungere, dopo la lettera c):

*“d) articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto legge 24 giugno 2014, n.90, convertito
in legge 11 agosto 2014, n 114.”*

Relazione

La disposizione, nelle more della definitiva abrogazione del PTPCT, escluderebbe l’applicazione della sanzione per la omessa adozione del PTPCT (dl 90/2014, art 19, c. 5, lett. b), convertito con legge 114/2014).

2. Turn over personale Unioni di Comuni

Inserire il seguente articolo:

“All’articolo 3, comma 5-sexies, del Decreto - Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, le parole “*Per il triennio 2019-2021*” sono sostituite con le parole “*Per gli anni 2019 – 2024*””.

Relazione

Lo scopo è prorogare le condizioni di turn over delle Unioni che sono scadute al 31/12/2021. Le Unioni possono assumere nel 100% della spesa dei cessati dell’anno precedente diversamente da comuni, e a breve anche dalle province. La norma consentiva però fino al 2021 di conteggiare e sostituire anche i cessati nell’anno in corso. Dal 2022

non sarà quindi più consentito sostituire il personale cessato nell'anno con un effetto di ulteriore aggravamento per la carenza di personale delle Unioni di comuni. L'art. 14 bis del Dl 4/2019 aveva introdotto il comma 5 sexies all'art. 3 del Dl 90/2014 consentendo nel triennio 2019-2021 di conteggiare tra i cessati anche quelli dell'anno stesso.

3. Utilizzo quota riversamento Stato risorse lotta evasione per investimenti

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Ai fini di sostenere gli investimenti e a causa del perdurare della pandemia da Covid-19, non si applica per l'esercizio 2022, la disciplina prevista all'articolo 111, comma 2-novies, del decreto-legge n. 34 del 2020. Conseguentemente è ridotto in misura corrispondente il contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022 per l'importo spettante a ciascuna Regione. Le Regioni stanziavano il medesimo importo per investimenti con le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per l'anno 2022.”

Relazione

L'art. 111, comma 2-octies, del D.L. 19/05/2020, n. 34 prevede che le risorse spettanti alle Regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro sono riacquisite al bilancio dello Stato per un importo complessivo annuo almeno pari a 50 milioni di euro, fino alla concorrenza del valore di 950.751.551 euro.

L'emendamento prevede che la quota da restituire per l'anno 2022 non venga riversata e che sia compensata mediante riduzione del contributo per investimenti di cui al comma 134, articolo 1 della legge 145/2018. Allo stesso tempo per non ridurre gli investimenti e la crescita del Paese le Regioni si impegnano a stanziare risorse proprie pari alla quota che dovrebbe essere restituita allo Stato per investimenti con le medesime finalità e modalità previste dalla legge 145/2018 così da mantenere intatto il programma di investimenti previsto anche a favore dei comuni del proprio territorio.


Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

4. Termini entrata in vigore aliquote “Ecotassa”

All'articolo 3, è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. All'art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della Regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo” sono sostituite dalle seguenti: “L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge regionale in vigore entro il 30 settembre di ogni anno per l'anno successivo”
- b) al secondo periodo le parole “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.



Relazione

La proposta emendativa si rende opportuna per eliminare il rischio di contenzioso relativo alle modifiche di aliquote per il Tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi, di seguito Ecotassa, generalmente stabilite dalle Regioni in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio.

La sessione di bilancio con la quale viene approvata la legge di assestamento viene prevista, generalmente, nell'ultima settimana del mese di luglio. Seppure l'approvazione della stessa avviene in Aula entro il 31 luglio, termine ultimo per la modifica delle aliquote dell'Ecotassa a valere sul successivo anno, la pubblicazione sul bollettino ufficiale e la conseguente entrata in vigore avvengono nei giorni successivi a tale data. Questa consuetudine ha spinto il MEF ad osservare le leggi regionali rispondenti a tale sequenza temporale, sottoponendo all'attenzione delle Regioni il rischio che gli effetti della manovrabilità fiscale potessero produrre effetti dal secondo anno successivo a quello di approvazione della legge di assestamento.

Al fine di eliminare tale rischio si propone di spostare tale termine (intendendosi, al riguardo, quello di entrata in vigore della legge regionale contenente la previsione in tema di ecotassa) al 30 settembre, nel rispetto e in allineamento all'art. 3 dello Statuto del Contribuente (legge 212/2000) che stabilisce che in nessun caso, le disposizioni tributarie possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.


La proposta emendativa non comporta riflessi finanziari per lo Stato e per le Regioni trattandosi di norma meramente ordinamentale.

5. Tassa automobilistica: termini di pagamento, identificazione del soggetto tenuto al pagamento, periodo di immatricolazione

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. A decorrere dal periodo tributario successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2022, all'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al ventinovesimo comma, primo periodo le parole “*alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463*” sono sostituite dalle parole “*al momento della costituzione del presupposto impositivo coincidente con il termine del primo giorno del periodo d'imposta*”;
- b) al ventinovesimo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “*La tassa automobilistica è corrisposta ogni anno, in un'unica soluzione. L'obbligazione tributaria è riferita a 12 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo. Il termine per il primo pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di immatricolazione ovvero di uscita da qualsiasi sospensione dell'obbligo tributario. Per le scadenze successive alla prima, il termine per il pagamento è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza. Il pagamento*



della tassa automobilistica può essere corrisposto per 4 mesi a decorrere dal mese di immatricolazione del veicolo, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero delle Finanze 18 novembre 1998, n. 462 recante "Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463". Nel caso di pagamento frazionato ciascun quadrimestre costituisce un'autonoma obbligazione tributaria. Se dovuta, contestualmente alla tassa automobilistica, viene assolta anche la tassa automobilistica dovuta per la massa rimorchiabile".

Relazione

La normativa nazionale dispone che sono tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i veicoli in locazione a lungo termine senza conducente e i rimanenti veicoli (art. 4 della legge 16.05.1970, n. 281; decreto-legge 953/1982, articolo 5; comma 32; art. 7 L. 99/2009).

L'emendamento prevede che siano tenuti a pagare la tassa automobilistica alla Regione in cui hanno la residenza coloro che, al primo giorno utile per il pagamento, risultano essere proprietari (etc.) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Questa formulazione della norma mira ad offrire una serie di guadagni in termini di certezza nell'individuazione del soggetto tenuto al pagamento, di chiarezza nei profili di riparto territoriale del gettito, nonché finalizzata a mitigare taluni profili critici sotto il profilo gestionale che talvolta ricadono anche sul contribuente.

L'applicazione di tale disciplina, in modo uniforme sul territorio nazionale, evidenzia la necessità di specificare che il soggetto tenuto al pagamento è l'ultimo proprietario (etc.) del primo giorno. Infatti, soprattutto nei casi di noleggio senza conducente, il primo proprietario del primo giorno è la società che, nella medesima giornata, è tenuta ad effettuare le necessarie comunicazioni agli archivi di competenza con l'ovvia conseguenza che nel medesimo giorno si verificherebbe una variazione di soggetto obbligato.

Si rileva, inoltre, che questo intervento normativo potrebbe avere maggior razionalità se accompagnato dall'introduzione del principio della cd "mensilizzazione" della tassa.

Un intervento di questo tipo favorirebbe, infatti, una più semplice individuazione del soggetto passivo e una maggiore accuratezza nell'attribuzione gettito effettivamente spettante ad ogni singola Regione in base all'effettiva territorialità della base imponibile. ACI ha già fornito per le vie brevi un parere favorevole su una ipotesi normativa di convergenza al primo giorno utile per il pagamento

Inoltre, attualmente, in base alla normativa nazionale di riferimento, il pagamento va effettuato entro la fine del mese in cui la vettura è immatricolata. Se, invece, la vettura è immatricolata negli ultimi dieci giorni del mese, la tassa può essere pagata entro la fine del mese successivo.

State l'eccessività esiguità del termine decadale ai fini dell'espletamento degli adempimenti previsti ai sensi di legge, l'emendamento propone di differire il termine di pagamento della tassa auto entro la fine del mese successivo a quello di immatricolazione. Per consentire gli adeguamenti necessari, tenuto anche conto anche dei tempi e costi di intervento per entrambe le modifiche la norma ha decorrenza a partire dal 01 gennaio 2023.



6. Accantonamento di fondi da destinare alla realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza

All'articolo 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"8 bis. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "e 2021" ovunque ricorrono sono sostituite dalle seguenti: ",2021 e 2022".

8 ter. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019 n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58 le parole: "e 2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2021 e 2022".

Relazione

L'emendamento mira a dare una prospettiva pluriennale agli obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura e dei relativi livelli essenziali di assistenza e, conseguentemente offrire continuità alle cure e un'aspettativa di vita ai pazienti, in relazione alle strutture riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico e ai centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio.

Non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento è dato da un accantonamento sulle risorse già disponibili per il Servizio Sanitario Nazionale.


7. Proroga utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione già dopo l'approvazione del rendiconto 2021 da parte della Giunta

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

"6 bis. Le disposizioni di cui al comma 1-bis dell'articolo 109 del Decreto - Legge n. 18 del 17 marzo 2020 trovano applicazione anche per l'anno 2022 con riferimento al rendiconto della gestione 2021."

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e dei relativi effetti sul sistema economico-sociale del territorio, con la disposizione in esame viene prorogata anche al 2022 la disposizione, già prevista per gli anni 2020 e il 2021, che consente alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dopo l'approvazione del rendiconto della gestione 2021 da parte della Giunta regionale o provinciale e quindi prima del giudizio di parifica da parte delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e della successiva approvazione da parte del Consiglio regionale o provinciale.



8. Variazioni di bilancio d'urgenza

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

“6 bis. Al comma 2 bis, dell'articolo 109 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: « Per gli esercizi finanziari 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: « Per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022».”

Relazione

In considerazione del perdurare della pandemia da Covid-19 e della necessità di rispondere prontamente alle necessità dell'emergenza, la disposizione proroga anche per il 2022 la possibilità per le Regioni e le Province autonome di procedere alle variazioni del bilancio di previsione con atto dell'organo esecutivo in via di urgenza, salva successiva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare. Non vi sono oneri per la finanza pubblica

9. Sisma 2016 - 2017: proroga sospensione mutui

All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

*“6-bis. All'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”*

*6-ter. All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: “31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”*

6-quater. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2022.”


Relazione

Viene prorogata per l'anno 2022 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui per gli immobili inagibili o distrutti, relativi ad attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

10. Proroga delle esenzioni dal pagamento dell'IMU per gli immobili inagibili

1. All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“6 bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con



modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

6 ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 7,5 milioni per l'anno 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Relazione

Fino all'anno 2021 è stata garantita la possibilità, per i privati proprietari di immobili resi inagibili dal terremoto, di non versare l'Imposta Municipale Unica per detti edifici e di rimborsare ai Comuni il mancato gettito tramite fondi statali.

La previsione andrebbe pertanto prorogata in coerenza con la durata dello stato di emergenza ad oggi fissato al 31 dicembre 2022.

Gli oneri derivanti dalla norma, comprensivi della quota Stato e della quota Comuni sono complessivamente stimati in 7,5 milioni per l'anno 2022. Non necessita di copertura finanziaria

11. Proroga al 31/12/2022 della sospensione dei Mutui concessi agli Enti Locali colpiti dal sisma del 2012

1. All'articolo 3, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti commi:

“6 bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134, come modificato dall'art.2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n.172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.148, è prorogata all'anno 2023 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, conv. in legge 13 ottobre 2020, n. 126 art. 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1° e 3°, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, da corrispondere nell'anno 2022, inclusi quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre



2012, n.228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n.147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.190.

6 ter. Gli oneri di cui al comma precedente, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2023, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

6 quater. Agli oneri derivanti dai precedenti 6 bis e 6 ter quantificati in 700.000 euro per ciascuna delle successive annualità 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.”

Relazione

La norma proposta ha la finalità di garantire la continuità di una forma di sostegno già in essere nei confronti delle popolazioni e degli Enti Locali colpiti dagli eventi sismici del 2012, mediante proroga al 2022 della dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., al netto di sanzioni ed interessi.

Al fine di consentire il graduale ritorno al regime ordinario, il rinvio del rimborso delle rate dei mutui permetterebbe di liberare i bilanci comunali dal caricamento dei derivanti oneri, consentendo all'Ente locale di avere una maggiore liquidità disponibile per realizzare attività rese necessarie a seguito del sisma, ma non finanziate con gli specifici fondi per la ricostruzione di cui al D.L. n.74/2012, pur essendo complementari a queste ultime. Non necessita di copertura finanziaria

12. Proroga deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità

All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. Al secondo comma dell'articolo 56 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 sostituire le parole *“In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2021”* con le seguenti *“In considerazione del protrarsi dell'emergenza Covid-19, per l'anno 2022”*.”

Relazione

Al fine di fronteggiare la crisi economica dovuta al perdurare dell'emergenza da Covid-19 si propone di prorogare la deroga all'applicazione dell'avanzo senza operare la nettizzazione dell'accantonamento per Fondo Anticipazione di liquidità.

13. Proroga termini approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato 2021 in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale

1. All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. *Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2022:*



- a) *il rendiconto relativo all'anno 2021 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2022;*
- b) *il bilancio consolidato relativo all'anno 2021 è approvato entro il 30 novembre 2022.*

6 ter. *Per l'anno 2022, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 è prorogato al 30 giugno 2022.*

6 quater. *I termini di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così modificati per l'anno 2022:*

- a) *i bilanci di esercizio dell'anno 2021 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2022;*
- b) *il bilancio consolidato dell'anno 2021 del servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 30 settembre 2022.*

Relazione

Come per il 2021, visto il protrarsi del contesto epidemiologico emergenziale legato alla diffusione del COVID-19, e l'impegno derivante dall'accelerazione della campagna vaccinale, è proposta una proroga del termine di approvazione del rendiconto e del bilancio consolidato delle Regioni e Province autonome, e dei bilanci degli enti sanitari e del consolidato del SSR, allineando tutte le scadenze

Inoltre, sono prorogati anche i termini che riguardano i modelli di rilevazione di cui all'articolo 5 del Decreto 24 maggio 2019 del Ministero della Salute.

La proroga è motivata anche dalla necessità di rendicontare delle spese sanitarie sostenute dalle Regioni e Province autonome nell'anno 2021 e correlarle alla rispettiva copertura finanziaria. Non vi sono oneri per la finanza pubblica.

14. Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali nelle RSA e nelle altre strutture residenziali

1. All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. Le misure di cui all'articolo 19- *novies* del decreto – legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, sono prorogate anche per l'esercizio 2022. All'onere si provvede mediante riduzione di euro 40 milioni di euro per l'esercizio 2022 del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

L'emendamento mira a rifinanziare per il 2022 il Fondo per fronteggiare le criticità straordinarie derivanti dalla diffusione del virus "COVID 19" e di facilitare la tempestiva



acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020, e di altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA), nelle case di riposo, nei centri di servizi per anziani, gestiti da enti pubblici e da enti del terzo settore accreditati, e nelle altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.

15. Rendicontazione spese per l'emergenza Covid – 19

Le Regioni possono rendicontare entro il 31 marzo 2022 le spese per l'emergenza Covid sostenute negli anni 2020 e 2021 non rendicontate alla Struttura del Commissario dell'emergenza Covid-19

Relazione

La norma prevede la possibilità di rendicontare le spese per l'emergenza Covid – 19 degli esercizi 2020 e 2021 entro il 31 marzo 2022 al Commissario per l'emergenza Covid- 19.

16. Estensione agli enti territoriali di una norma a favore dei cittadini per l'erogazione di contributi Covid

1. All'articolo 3, aggiungere il seguente comma:

“6 bis. All'articolo 1, comma 653, della legge 30/12/2021, n. 234, dopo le parole “dell'Agenzia delle entrate” aggiungere “e delle altre pubbliche amministrazioni”.

Relazione

La norma prevede che i contributi a fondo perduto erogati, in conseguenza dell'emergenza Covid-19, da parte di Agenzia entrate, non siano soggetti ai controlli di "carichi pendenti da ruoli" da effettuare presso Agenzia Entrate Riscossioni.

L'emendamento proposto permette alle Regioni di poter utilizzare tale eccezione per uniformità di trattamento nei confronti dei cittadini.

L'emendamento non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

17. Termine domanda rinegoziazione passività

All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, comma 601, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione di cui al presente comma, non si applica la verifica di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In deroga al termine di cui al primo periodo, le Regioni interessate possono trasmettere la domanda a firma congiunta di cui al medesimo periodo entro il 31 marzo 2022.».



Relazione

La proposta emendativa è volta ad esonerare le Regioni, esclusivamente per le operazioni di rinegoziazione delle passività disciplinata all'articolo 1, commi 597 e 601, della legge n. 234/2021, dalla verifica prevista al comma 2, dell'articolo 41, della legge n. 448/2001 ovvero, per i mutui contratti successivamente al 31 dicembre 2006, la possibilità di provvedere alla conversione dei mutui in essere anche mediante il collocamento di titoli obbligazionari di nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti, riducendo il valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi.

Conseguentemente, viene prevista la possibilità di trasmettere la domanda di rinegoziazione entro il 31 marzo 2022, in deroga al termine vigente fissato al 31 gennaio 2022.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

18. Proposte di emendamento all'articolo 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, rubricato: "proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza da COVID-19"

All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 dopo le parole "fino al 31 marzo 2022" sono inserite le seguenti: "*ad eccezione dei termini di cui ai numeri 1 e 2, che sono prorogati fino al 31 dicembre 2022*".

Dopo l'articolo 16 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 è inserito il seguente:

*16-bis (modifiche all'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234)
All'articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) le parole "anche per l'anno 2022" sono sostituite della seguenti "anche per gli anni 2022 e 2023";*
- b) le parole "limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lett. a), del medesimo articolo" sono soppresse;*
- c) le parole "non oltre il 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2023";*

Dopo la lettera a) dell'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è aggiunta la seguente:

- a-bis) "Dopo il comma 1, lett. b), dell'articolo 2-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunta la seguente lettera:
c) procedere al conferimento, fino al 31 dicembre 2023, di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, per non più di 20 ore mensili, a medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione medico-*



specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti per l'attività lavorativa svolta. Le Università, ferma restando la durata legale del corso, assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, teoriche e assistenziali, utili al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti".

Relazione

Il primo emendamento proposto consente la proroga fino al 31 dicembre 2022, e non solo fino al 31 marzo 2022 (come previsto attualmente dall'articolo 16-Allegato A del D.L. 221/2021), sia della possibilità per le aziende ed enti del SSN, prevista dall'articolo 2-bis, comma 3, del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, di conferire e prorogare incarichi di lavoro autonomo al personale medico abilitato all'esercizio della professione medica e iscritto agli ordini professionali, sia della possibilità, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto-legge, di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, personale del ruolo sanitario del comparto sanità e operatori socio-sanitari anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Una delle ragioni che rendono necessaria la prima delle predette proroghe è quella di rendere attrattivo l'incarico elevando la sua durata, mentre entrambe sono indispensabili per sopperire, seppure solo in parte e temporaneamente, alla carenza sul mercato del lavoro di medici specializzati in molte discipline, carenza che è destinata a proseguire ben oltre il 31 marzo 2022, indipendentemente dalla cessazione o meno dello stato di emergenza e comunque a fronte di un maggior carico di lavoro conseguente al recupero delle prestazioni ordinarie, in gran parte sospese proprio a causa dell'emergenza epidemiologica.

La modifica all'articolo 1, comma 268, lett. a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, contenuta nell'articolo 16-bis del D.L. 221/2021 di cui si propone l'introduzione, è finalizzata a consentire alle aziende ed enti del SSN di conferire e prorogare, in deroga all'articolo 7 del D.Lgs. 165/2001 e all'articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010, incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. a tutto il personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio sanitari e non ai soli medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.

Tale possibilità, inoltre, è estesa anche all'anno 2023 e non al solo 2022.

L'aggiunta, successivamente introdotta della lettera a-bis) all'articolo 1, comma 268 della L. 234/2021, integra l'articolo 2-bis, comma 1, del D.L. 18/2020, prevedendo il reclutamento con contratti di lavoro autonomo di medici specializzandi all'inizio del percorso formativo, ovvero iscritti al primo e al secondo anno di corso, per i quali viene configurato un modesto impegno lavorativo mensile che non si dovrebbe sovrapporre all'impegno formativo. Resta ferma la durata legale del corso e laddove necessario, le Università dovranno garantire il recupero dell'attività formativa.

Tutte le predette proposte di emendamento sono volte a rendere possibile lo svolgimento, fino all'anno 2023, di attività ordinarie non garantibili dal solo personale dipendente o da medici reclutati mediante contratti di lavoro autonomo con i criteri e le modalità previsti dalla vigente normativa.



19. Proposte di emendamenti all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, rubricato "Proroga di termini in materia di salute".

All'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 le parole "è prorogato al 31 marzo 2022" sono sostituite dalle seguenti: "*è prorogato al 31 dicembre 2022*" e al comma 8 le parole "e per il primo trimestre dell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "*e per l'anno 2022*".

Relazione

La modifica all'articolo 4, comma 7, del D.L. 228/2021 consente la proroga fino al 31 dicembre 2022, e non solo fino al 31 marzo 2022 come previsto nel testo vigente, della possibilità per le aziende ed enti del SSN, prevista dall'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020, di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co., a dirigenti medici, veterinari, sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. La modifica all'articolo 4, comma 8, dello stesso decreto, invece, permette di estendere a tutto l'anno 2022, e non solo al primo trimestre 2022, la sospensione del divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e retribuzione connessa all'incarico conferito a sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del D.L. 18/2020. Le proroghe proposte risultano necessarie per rendere attrattivo l'incarico, che diversamente non sarebbe preso in considerazione da un numero rilevante di professionisti sia a causa del tempo molto ridotto della sua durata, sia e soprattutto perché costringerebbe gli stessi professionisti a dover optare dal 1° aprile 2022 tra il trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico. E' evidente che se quest'ultima risultasse inferiore al valore della pensione non sarebbero in molti coloro che sarebbero disposti a svolgere l'attività di fatto a titolo gratuito.

La Conferenza propone, inoltre, le ulteriori seguenti proposte emendative.

1. Nuovo comma sul finanziamento dei servizi aggiuntivi

All'art. 10, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. All'art. 5 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo "Le eventuali risorse non utilizzate al 31 dicembre 2021 possono essere destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi 2022 e al potenziamento delle attività di controllo finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19".

Relazione

Nonostante le richieste della Conferenza delle Regioni e PA, gli ultimi decreti-legge non hanno previsto alcuno stanziamento di risorse per finanziare i servizi aggiuntivi necessari a garantire la regolarità dei servizi di TPL in presenza di un coefficiente di riempimento



dei mezzi TPL ridotto all'80% nelle zone bianche e gialle e al 50% nelle zone arancioni e rosse.

Pertanto, in considerazione della ripresa delle attività didattiche in presenza dal 10 gennaio 2022, si chiede nuovamente di autorizzare almeno l'utilizzo delle eventuali risorse residue al 31 dicembre 2021 per la programmazione del 2022 e per il potenziamento delle attività di controllo, finalizzate ad assicurare che l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale avvenga in conformità alle misure di contenimento e di contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del COVID-19.

2. Nuovo comma sugli interventi di messa in sicurezza degli edifici e territorio

All'art. 10, dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:

“3-ter. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 136, primo paragrafo, le parole “entro otto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro dodici mesi”.

Relazione


La norma in oggetto riguarda l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario per il periodo 2021-2033, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio. Ogni anno, le Regioni assegnano tali contributi, per almeno il 70 per cento, ai Comuni del proprio territorio, i quali sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse.

Anche in ragione della attuale situazione emergenziale ex-Covid 19, è stata rappresentata, da parte di talune amministrazioni comunali, beneficiarie del contributo e stazioni appaltanti degli interventi, la necessità di portare il termine previsto dalla norma per la conclusione delle procedure di affidamento da 8 a 12 mesi. Tenuto conto che in molti casi il procedimento approvativo dei progetti finanziati e da realizzare risulta complesso, soprattutto in relazione ai tempi necessari per le procedure di gara, e che il mancato rispetto di tale termine comporta la revoca del finanziamento, si ritiene opportuno introdurre tale proroga.

3. Nuovo comma sul contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia

All'art. 10, dopo il comma 3-ter aggiungere il seguente:

“3-quater. Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di completare tutti gli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, all'articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «e comunque non oltre il 31 dicembre 2020» sono soppresse.”.



Relazione

La norma proposta non comporta stanziamenti aggiuntivi a carico della finanza pubblica e attiene alla conclusione dell'opera emergenziale di messa in sicurezza della Strada Statale Sassari-Olbia, per la quale, a seguito del numero considerevole di incidenti mortali che hanno interessato l'arteria stradale, è stato nominato apposito Commissario straordinario.

L'attuale articolo 9, comma 9-bis, del decreto-legge n. 244/2016, di cui si propone la modifica, recita: *“Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 44-ter, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020”*.

Le modalità operative accelerate già poste in essere nel corso della gestione commissariale, oltrech  un corretto e scrupoloso utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la gestione operante sulla Contabilit  Speciale n. 5440 intestata al Presidente della Regione Sardegna, hanno favorito una maggiore e pi  proficua interazione con il soggetto attuatore ANAS S.p.A. nell'ambito del “Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia”, consentendo di aprire al traffico otto lotti su dieci dell'arteria stradale. Restano tuttavia da completare i lotti 2 e 4, i quali sono stati interessati da eventi sopravvenuti, quali il fallimento delle originarie imprese aggiudicatrici e l'emergenza COVID-19, che hanno rallentato notevolmente l'iter realizzativo, non consentendo la conclusione dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2020 previsto dall'art. 9, comma 9-bis del decreto-legge n. 244/2016.

Per i lotti 5 e 6, attualmente aperti al traffico, deve essere completata la sovrastruttura tramite posa in opera del tappeto drenante e la segnaletica.


La soppressione delle parole *«e comunque non oltre il 31 dicembre 2020»*, consentirebbe di garantire la continuit  dell'attuale *governance* fino alla conclusione dei restanti interventi, in modo da assicurare tempi brevi di esecuzione, compatibili con l'emergenza tuttora in corso, che anche recentemente ha visto l'arteria stradale teatro di incidenti mortali. Ci  consentirebbe di portare a termine anche due interventi complementari ritenuti essenziali per la completa messa in sicurezza dell'arteria stradale.

La norma proposta tiene conto anche dell'interruzione dei lavori, e della conseguente diminuzione di produzione, determinata dall'adozione delle misure di contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 2 febbraio 2022



2/2/2022



AC 3431
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante
disposizioni urgenti in materia di termini legislativi


PROPOSTE DI EMENDAMENTI AMMISSIBILI

N.B. Gli emendamenti fondamentali sono segnalati con *

Roma, 2 febbraio 2022

Sommario

NORME FONDAMENTALI	3
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	3
1. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento	3
2. *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022 3	3
3. *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022	4
4. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane	5
SISMA	5
5. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia 5	5
6. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia 6	6
7. Sisma 2012: proroga al 2022 dell'esenzione IMU	6
SEMPLIFICAZIONI	7
8. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali	7
PERSONALE	7
9. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni	7
10. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo	8
11. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR.....	8
12. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali.....	9
13. Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali	9
LAVORI PUBBLICI	10
14. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio	10
CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI	11
15. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019 ..	11
16. Norma CIG-gara deserta	12
17. Affidamenti per la gestione del Canone unico	12
17.1. Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali	13
18. Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori	14
SISMA	14
19. Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia 14	14
SICUREZZA	15
20. Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza	15
RIFIUTI	15
21. Misure per incrementare la raccolta differenziata	15
SEMPLIFICAZIONI	16



22. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)	16
PERSONALE	16
23. Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione	16
24. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali	17
25. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale	17
EDILIZIA SCOLASTICA	18
26. Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR.....	18
MOBILITÀ SOSTENIBILE	18
27. Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico	18

NORME FONDAMENTALI

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

1. *FCDE - Adeguamento dell'accantonamento

1. Per gli anni 2022 e 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nel bilancio di previsione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 95% dell'importo totale di cui agli allegati al bilancio stesso. Le medesime misure si applicano all'accantonamento relativo al rendiconto 2021. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 79, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Motivazione

La proposta consente di mantenere per il biennio 2022-2023 la stessa misura ordinaria di accantonamento al FCDE applicata nel 2020.

Si permette di non inasprire gli obblighi di accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, concedendo altresì forme di allentamento del vincolo in fase di gestione del bilancio a favore degli enti sui quali l'accantonamento in questione produce maggiore impatto.


2. *Termini di presentazione del piano di riequilibrio anche ai fini del contributo 2022

All'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "31 gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "28 febbraio 2022".

Conseguentemente, al comma 565 della medesima legge, al primo periodo le parole "31 gennaio 2022", sono sostituite dalle seguenti parole: "28 febbraio 2022";

Motivazione

Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, al fine di agevolare in particolare gli enti di minori dimensioni in crisi finanziaria, è opportuno ampliare ulteriormente i termini già opportunamente prorogati dalla legge di bilancio 2022, per l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con riferimento ai casi di avvio della procedura nel secondo semestre 2021.



Per i medesimi motivi, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al riparto delle ulteriori risorse opportunamente stanziata dalla legge di bilancio 2022 per gli enti in riequilibrio finanziario in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 23 giugno 2020, è opportuno ampliare lo spettro temporale di riferimento considerato dalla norma entro cui gli enti in riequilibrio devono aver trasmesso il piano alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno.

3. *Revisione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio previsti dalla legge di bilancio 2022

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 992, le parole "possono comunicare, entro i successivi trenta giorni da tale data, la volontà di esercitare la facoltà di rimodulazione del suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale" sono sostituite dalle parole: "possono comunicare, entro i successivi sessanta giorni da tale data, la facoltà di rimodulare o riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale".
- b) il comma 994, è sostituito dal seguente: "Entro i successivi centocinquanta giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993 gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale".

[attuale formulazione del comma 994: "Entro i successivi centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale con la rideterminazione degli obiettivi ed eventualmente della relativa durata. In analogia, si applicano le procedure di cui all'articolo 243-quater, comma 7-bis e 7-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267."]

Motivazioni.

*La modifica di cui alla **lettera a)** permette di ampliare la portata dei commi 992-994 della legge di bilancio 2022, concedendo agli enti che abbiano approvato i piani di riequilibrio prima dell'emergenza pandemica, per i quali non si è concluso l'iter di approvazione, non solo la facoltà di "rimodulare" i piani di riequilibrio esistenti, ma anche di "riformularli" ex novo, con possibilità di rivedere complessivamente la massa passiva. Tale possibilità, nell'attuale conformazione della norma risulta, pur in modo indiretto, espressa nella possibilità di "rideterminare gli obiettivi del piano" e la sua durata. La modifica renderebbe, in primo luogo, il testo di legge più rispondente ai principi di diritto espressi dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - nella delibera n. 5 del 2018 ("Con il termine "riformulazione" deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la "rimodulazione" consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). la distinzione tra "rimodulazione" e "riformulazione" del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione). In secondo luogo - e di conseguenza - si eviterebbero così contrasti interpretativi, ampliando la facoltà dell'ente locale in sede di revisione del piano di riequilibrio. Viste le difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, la stessa*



proposta permette di ampliare da 30 a 60 giorni i termini per esercitare la facoltà di rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio.

La **lettera b)**, alla luce delle difficoltà connesse al perdurare dello stato di emergenza, amplia i termini per presentare la rimodulazione o riformulazione dei piani di riequilibrio, da 120 a 150 giorni. Conseguentemente alla modifica indicata alla lett. a), si propone di eliminare l'ultimo periodo, non essendo più necessaria la precisazione riguardante gli obiettivi e la durata del piano, in quanto elementi tipici della "riformulazione", esplicitamente consentita con le modifiche sopra proposte.

4. *Aumento del rifinanziamento delle Città metropolitane

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 784 è inserito il seguente:

"784-bis. Il fondo di cui al comma 784 è incrementato di 75 milioni di euro per il 2022 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2023, da ripartire a favore delle città metropolitane per due terzi in proporzione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni esclusive delle città metropolitane e per un terzo sulla base dello schema di riparto approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard".

Motivazione

L'attuale dimensione delle risorse attribuite dalla legge di bilancio per il 2022 (che ha modificato il co. 784 della legge n. 178 del 2020) all'insieme delle Province e delle Città metropolitane è inferiore alle esigenze derivanti dai pesanti tagli degli scorsi anni e fortemente penalizzante nella progressione temporale: soltanto 80 milioni di euro per il 2022 e 120 mln. per il 2023 per poi raggiungere solo nel 2031 il valore complessivo di 600 mln. di euro.

La norma proposta incrementa le risorse a favore delle Città metropolitane, per 75 milioni nel 2022 e di 150 milioni a decorrere dal 2023, al fine di assicurare l'integrale finanziamento delle funzioni aggiuntive valutate da parte della CTFS in oltre 100 milioni di euro annui, nonché fornire un più robusto sostegno al riequilibrio rispetto al massiccio contributo fornito alla finanza pubblica dalle stesse Città metropolitane (circa 498 milioni di euro annui), anche in considerazione del rilevante ammontare di risorse di investimento che le Città metropolitane si apprestano a gestire con l'attuazione del PNRR.

SISMA


5. *Proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 - bis

(Proroga di termini in materia di proroga dei ratei di mutuo da parte dei comuni del cratere sismico del centro Italia)

1. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modifiche: *al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole "e 2021" con le seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024" e sostituire le parole "e al quarto" con le seguenti: " , al quarto, al quinto, al sesto e al settimo."*



Motivazione

Con la presente disposizione si intende prorogare per un triennio il differimento della corresponsione dei ratei di mutuo da parte dei Comuni del cratere sismico del Centro Italia. La norma, che risponde ad esigenze di immediata comprensione, è formulata seguendo i termini di differimento della disciplina attualmente in vigore.

Ciò consente di prorogare il pagamento delle rate mutui contratti con CDP e MEF dai Comuni dell'area cratere, per almeno un triennio, per consentire a questi Comuni di con i risparmi generatisi a continuare nel sostegno alle popolazioni colpite dal sisma, da destinare al superamento dell'emergenza sismica, implementando la spesa corrente necessaria alle maggiori spese sostenute per sedi sostitutive delle funzioni pubbliche (scuole, locali sociali, impianti sportivi, ecc.) altrimenti non sostenibili ed inoltre recuperare immobili e infrastrutture indispensabili danneggiate dal sisma 2016 ancora non inserite nella ricostruzione pubblica (cimiteri, scuole, case di riposo, edifici destinati ad attività culturali, impianti sportivi ecc...: Ciò consente inoltre di liberare somme e conseguentemente dare supporto concreto al rilancio delle economie locali. La sospensione delle rate mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) si è rilevato un valido strumento post terremoto e prorogare il pagamento delle rate anziché sospenderle garantisce, oltretutto, meno burocrazia e, quindi, nessuna modifica delle condizioni contrattuali esistenti.

6. *Proroga rimborso TARI ai comuni ricompresi nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso della TARI ai comuni ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017)

1. All'articolo 57, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "anni 2020 e 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "anni 2020, 2021 e 2022".

Motivazione

Al fine di assicurare ai Comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico del 2016 e 2017, ulteriore continuità nel garantire il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il Commissario per la ricostruzione viene autorizzato a far fronte anche per l'anno 2022, agli oneri di compensazione per sopperire alle minori entrate registrate a titolo di tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 commi 639, 667 e 668 della legge 27 dicembre 2013, n.147. In base all'andamento delle richieste relative agli anni 2020 e 2021, pari a 10 milioni di euro per il 2020, e ad anticipi per 4 milioni di euro già erogati per l'anno 2021, si possono quantificare gli oneri per l'anno 2022 in 10 milioni di Euro.


7. Sisma 2012: proroga al 2022 dell'esenzione IMU

All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1116 le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2022"*

b) *al comma 1117 dopo la parola "2020" sono aggiunte le parole "ed in 8,7 milioni di euro per l'anno 2022."*

Motivazione



Il comma 459 della legge di bilancio 2022 ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 lo stato di emergenza per il sisma 2012, avvenuto in Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. Alla luce di tale di tale intervento, la presente proposta normativa allinea il termine previsto per l'esenzione IMU in favore degli immobili colpiti dal sisma in questione, già riconosciuta fino al 31 dicembre 2021, prorogandola al 31 dicembre 2022. Infine, a copertura della proroga al 2022, la norma prevede lo stanziamento di 8,7 milioni di euro.

SEMPLIFICAZIONI

8. *Proroga in materia di gestione associata funzioni fondamentali

Art. 2.

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

All'art. 2, comma 1, sostituire le parole "30 giugno 2022" con le seguenti parole "31 dicembre 2022".

Motivazione

Si chiede una ulteriore proroga del termine inerente all'obbligo di gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni; la proroga si rende necessaria per consentire una revisione organica e compiuta della materia nell'ambito dei lavori di riforma del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, coerentemente con l'indirizzo in materia già espresso dalla Corte costituzionale con sentenza 4 marzo 2019, n. 33.

PERSONALE

9. *Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure in materia di turn-over delle Unioni di Comuni)

1. All'articolo 3, comma 5-sexies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole "per il triennio 2019-2021" sono aggiunte dalle seguenti: "e per il triennio 2022-2024".

Motivazione

L'emendamento proposto interessa tutte le Unioni di Comuni e le Città metropolitane della Regione Sicilia, e ha l'obiettivo di estendere temporalmente la norma che consente la sostituzione del personale che cessa dal servizio per qualsiasi ragione (pensionamento, mobilità verso altro ente, dimissioni, etc.), nel medesimo anno in cui si verifica la cessazione. In assenza di tale estensione temporale, gli Enti interessati perderanno la possibilità di sostituire tempestivamente il personale cessato, e potrà procedere alle sostituzioni solo nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui le cessazioni si sono verificate, con conseguenti carenze di organico destinate a produrre effetti negativi sull'organizzazione dell'ente e sulla continuità dei servizi. Tale previsione, nella formulazione attuale, ha cessato di avere applicazione nel 2021, per questa ragione se ne chiede l'estensione temporale.



10. *Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

**Articolo 1-bis
(Uffici di diretta collaborazione con gli Organi di governo)**

1. All'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "I restanti comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario possono procedere alle assunzioni di cui al presente comma con oneri a carico dei propri bilanci e nei limiti di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Motivazione


L'emendamento è necessario per estendere ai comuni capoluogo di provincia che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale la previsione già prevista per i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, in piano di riequilibrio finanziario, inserendo un diverso tetto di spesa, ovvero per i Comuni capoluogo di provincia il limite previsto per le assunzioni del lavoro flessibile al fine di consentire da un lato l'invarianza della spesa complessiva del lavoro flessibile e dall'altro la tutela l'autonomia organizzativa di tali enti, per rispondere all'esigenza del vertice politico di potere disporre di strumenti adeguati all'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e controllo al quale appartiene "il potere programmatico del risanamento finanziario" non potendo essere in alcun modo assimilati agli enti dissestati ovvero strutturalmente deficitari per i quali opera espressamente il divieto stabilito dall'art. 90, comma 1, del Testo unico degli enti locali.

11. *Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR

**Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Articolo 1-bis**

(Semplificazione delle assunzioni di personale per l'attuazione del PNRR)

1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, gli incrementi di cui al primo periodo del presente comma si applicano anche all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".



Motivazione

In considerazione del fatto che il D.L. n. 80/2021 ha previsto la possibilità di incrementare, fino a raddoppiarli, i contingenti di posizioni dirigenziali che possono essere coperti con incarichi a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, e che in materia di incarichi dirigenziali a contratto agli enti locali non si applica la disciplina del TUPI, ma l'articolo 110 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), la proposta emendativa ha l'obiettivo di estendere ai Comuni e Città metropolitane gli incrementi percentuali consentiti dalla norma per gli incarichi dirigenziali a tempo determinato alle amministrazioni centrali.

12. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Per l'anno scolastico 2020/2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2022/2023";

b) le parole "subordinato a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

13. **Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali**

5.1 Ruffino (Coraggio Italia)


5.18 Bitonci (Lega)

5.32 Miceli (PD)

5.43 Pella (FI)

Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione



All'art. 5, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, come convertito dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e modificato dall'art.10-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l'art. 2-ter, comma 1, è sostituito dal seguente:

“1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2021/2022 e per l'anno scolastico 2022/2023, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.”

Motivazione

La proposta emendativa è finalizzata a consentire alle scuole paritarie, per l'anno scolastico 2022/2023, l'affidamento di incarichi temporanei per le supplenze, attingendo alle graduatorie degli educatori dei servizi educativi, in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia, qualora si verifichi l'impossibilità di reperire per le sostituzioni, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione. La durata del servizio prestato per i succitati incarichi temporanei non è valida per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

LAVORI PUBBLICI

14. *Proroga termini affidamento opere messa in sicurezza edifici e territorio

Al comma 143, articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: “I termini di cui al primo periodo sono prorogati di sei mesi, con riferimento alle opere oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, fermi restando in ogni caso i termini e le condizioni di cui al comma 139-ter”.

Motivazione

L'emendamento è necessario al fine di prorogare le scadenze previste per l'affidamento delle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio di cui al comma 143 articolo 1 della legge 145/2018. Ciò è indispensabile per evitare che i Comuni possano perdere i preziosi contributi già assegnati relativamente agli investimenti di cui alle succitate opere.

Infatti, le tempistiche individuate dalla normativa, sebbene possano considerarsi congrue in condizioni di “normalità”, allo stato, risultano difficili da rispettare per la quasi totalità degli Enti beneficiari.

Le circostanze che hanno fortemente limitato l'azione dei Comuni, rallentando i tempi di attuazione delle procedure da porre in essere, sono evidenti:

***La gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19**, che ha segnato in modo importante anche il 2021, e le ripercussioni che la stessa ha avuto sul lavoro delle strutture comunali, chiamate ad operare in prima linea, ha assorbito, per buona parte dell'anno, la quasi totalità delle risorse disponibili, il che, ovviamente, ha determinato una limitazione importante delle altre attività in capo agli uffici tecnici.*

***Il Superbonus**, forma di agevolazione introdotta dal Decreto “Rilancio”, necessaria per riqualificare il nostro patrimonio edilizio e vitale per il relativo comparto, ha prodotto un considerevole incremento delle pratiche edilizie, circostanza, questa, che contribuisce a*



rendere maggiormente gravoso e complicato il lavoro dei S.U.E. e degli uffici regionali e ministeriali chiamati a restituire i pareri di propria competenza che, naturalmente, vengono rilasciati dopo attese importanti.

Alle specifiche e circostanziate situazioni su esposte, si sommano le ataviche criticità afferenti a tutte le strutture comunali: carenza di personale, complessità dei procedimenti amministrativi, eccessiva burocrazia; ad esse, inoltre, si aggiungono le progettualità di cui al PNRR che coinvolge anche gli enti locali.

CONTABILITÀ E ENTRATE LOCALI

15. FCDE - Estensione della facoltà di cui all'articolo 39-quater del dl 162/2019

1. All'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-*bis*. La facoltà di cui al comma 1 è estesa anche agli enti che, in sede di determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione 2018, non risultano aver adottato la modalità di calcolo semplificata.

3-*ter*. Unicamente al fine di consentire l'applicazione di tale facoltà, ciascun ente procede:

a) a ricalcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, utilizzando la modalità di calcolo semplificata di cui al punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) a confrontare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità così calcolato, sommato allo stanziamento assestato iscritto nel bilancio 2020 per il fondo crediti di dubbia esigibilità, al netto degli utilizzi del fondo effettuati per la cancellazione e lo stralcio dei crediti, con l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato in sede di rendiconto 2020;

c) a ripianare l'eventuale maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del risultato di amministrazione del rendiconto 2020 in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2022, in quote annuali costanti.

Motivazione

*L'articolo 39-*quater* del dl n. 162/2019, che aveva la dichiarata finalità di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria, ha consentito agli enti che, fino all'approvazione del rendiconto di gestione del 2018, avevano utilizzato il cd. metodo semplificato per il calcolo dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), di ripianare "in non più di 15 annualità, a decorrere dal 2021" la quota di disavanzo commisurata alla differenza tra la somma del FCDE nel rendiconto 2018 e dell'accantonamento del fondo stesso a competenza effettuato nel bilancio 2019, e l'importo del FCDE accantonato nel rendiconto 2019, calcolato attraverso il cd. metodo ordinario.*

Tenuto conto del tecnicismo della disposizione richiamata, al fine di comprenderne appieno la portata è necessario effettuare una sia pur breve disamina della disciplina del FCDE, che viene annualmente accantonato dagli enti locali nel bilancio di previsione, nonché in occasione dell'approvazione del rendiconto della gestione. Tale fondo costituisce un accantonamento che tiene conto dell'effettiva capacità di riscossione ed è determinato, a rendiconto, applicando al totale dei residui attivi oggetto di svalutazione (la gran parte dei residui dei titoli I e III dell'entrata) una percentuale calcolata tenendo conto delle performance di riscossione dei 5 anni precedenti.

Tale modalità costituisce il cd. metodo ordinario di calcolo dell'accantonamento. Il punto 3.3 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011) individua inoltre una modalità alternativa, che poteva essere praticata dagli enti locali solo per il periodo dal 2015 al 2018. Tale modalità, nota come "metodo semplificato", prevede che la quota accantonata nel risultato di amministrazione

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the number '11' and some illegible text around the perimeter. The signature is a cursive scribble that extends below the stamp.

per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

+ FCDE nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

– gli utilizzi del FCDE effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per FCDE, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

Lo stesso principio prevede tuttavia che l'adozione di tale facoltà è effettuata "tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019".

Nella sostanza, attraverso l'applicazione di questa metodologia, si riproduce in sede di rendiconto il meccanismo di accantonamento progressivo vigente per il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione. Tenuto conto che lo stesso principio contabile prevedeva la progressiva entrata in esercizio del meccanismo del FCDE accantonato nel bilancio di previsione [1], ciò ha significato poter iscrivere dal 2015 al 2018 un minor accantonamento nel risultato di amministrazione a titolo di FCDE rispetto a quello risultante dal metodo di calcolo ordinario. Pertanto, l'articolo in esame agevola soltanto quegli enti che, in ragione della situazione finanziaria complessiva ed avendo valutato il rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019, hanno iscritto nei rendiconti dal 2015 al 2018 accantonamenti a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità meno gravosi.

Di fatto, non avere esteso tale facoltà anche agli enti che, fino al 2018, avevano utilizzato il metodo ordinario per il calcolo dell'accantonamento a FCDE nel rendiconto è contrario proprio alla premessa della norma, in quanto si è consentito ad enti con una situazione finanziaria tale da permettere l'adozione del metodo semplificato (enti che, quindi, in teoria erano in condizioni di partenza migliori rispetto agli enti che hanno invece dovuto utilizzare fin da subito il metodo ordinario), di "scontare" l'importo che in sede di approvazione del rendiconto 2019 si è scaricato sul disavanzo di amministrazione, in conseguenza dell'obbligo di accantonamento al 100%, su un arco temporale massimo di 15 anni e con una moratoria per l'anno 2020 (il ripiano è effettuato "a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti").

La norma proposta mira quindi ad estendere il dispositivo dell'art. 39-quater, dl 162/2019, anche agli enti che risultano aver applicato nel 2018 il metodo ordinario per il calcolo del FCDE a rendiconto la stessa facoltà già riconosciuta agli enti che hanno utilizzato il metodo semplificato, con riferimento al risultato di amministrazione 2020.

16. Norma CIG-gara deserta


All'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, primo periodo, dopo le parole "entro tre mesi" è aggiunto il seguente periodo:

“, o entro sei mesi nel caso sia sopravvenuta la necessità di ripetere la procedura di affidamento, validamente attivata entro il termine ordinario, per cause non ascrivibili alla responsabilità dell'ente.”.

Motivazione

Diversi Comuni hanno visto revocato il contributo 2021 per il finanziamento della progettazione a causa del mancato rispetto del termine di tre mesi per l'affidamento della progettazione, in particolare a causa di gare andate deserte e successivamente ripetute con successo. La norma mira, pertanto, a riammettere tra i beneficiari gli enti che non hanno rispettato il suddetto termine per cause ad essi non imputabili.

17. Affidamenti per la gestione del Canone unico



Al comma 846 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Ferme restando le facoltà di cui ai periodi precedenti, in considerazione dell'incertezza nella determinazione della base d'asta, gli enti locali possono prorogare fino al 31 dicembre 2025 l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione del canone unico in capo al soggetto o ai soggetti cui risulta affidato il servizio alla data del 31 dicembre 2021, anche per effetto di eventuali proroghe tecniche e anche previa sospensione di procedure di affidamento già in corso.”

Motivazione

In questo momento di prima applicazione del canone unico, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla L. 160/2019, il gettito da assumere a base d'asta è assolutamente incerto, per effetto di numerose variabili di difficile determinazione. In particolare:

- a) il canone unico non è mai stato applicato e non esistono, pertanto, dati storici di riferimento affidabili;*
- b) le fattispecie risultanti dalla legge e dal regolamento comunale non coincidono con quelle dei tributi sostituiti (TOSAP e ICP) e non è possibile con obiettività stabilire l'effettivo gettito,*
- c) la legge prevede delle riduzioni ed esclusioni diverse da quelle previste per i precedenti tributi.*

Inoltre, la determinazione del gettito (e, quindi della base d'asta) è complicata dalla attuale situazione di emergenza sanitaria e dalla convulsa legislazione d'urgenza.

Ad esempio, a seguito dell'introduzione della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria, dell'introduzione del cd. lockdown e successivamente del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (cd. Decreto rilancio), le entrate derivanti dall'applicazione della TOSAP/COSAP si sono nei primi mesi azzerate e a decorrere dal maggio 2020 notevolmente ridotte, in quanto l'art. 181 del Decreto rilancio prevede l'esonero dal pagamento delle principali fattispecie impositive.

A seguito dell'introduzione dell'art. 181 del citato D.L. 19 maggio 2020, n. 34 sono state esentate dal pagamento le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione, bar e ristoranti) e le occupazioni temporanee che realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ed il decreto sostegni bis (decreto-legge 73 del 2021) hanno ulteriormente allungato il termine di esenzione al 31 dicembre 2021 con riferimento al canone unico, successivamente esteso al primo trimestre del 2022.

Pertanto, è obiettivamente difficile stabilire con la necessaria precisione la reale base d'asta. È pertanto necessario permettere proroghe degli affidamenti in essere ed eventuali sospensioni delle gare in corso, affinché i Comuni possano disporre di dati affidabili per quantificare correttamente la base d'asta.


17.1. Proroga esenzione canone unico patrimoniale per occupazioni di suolo pubblico degli esercizi commerciali

All'articolo 1, comma 706, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole “31 marzo 2022”, sono sostituite dalle seguenti parole: “31 dicembre 2022”.

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 707 della medesima legge è incrementato di 247,5 milioni di euro.

Motivazione

L'emendamento mira ad estendere a tutto il 2022 le esenzioni dal pagamento del canone unico patrimoniale per le occupazioni di suolo pubblico da parte degli esercizi commerciali e le semplificazioni previste dall'articolo 9 ter, commi da 2 a 5, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137.



Ad oggi, la legge di Bilancio per il 2022 prevede l'esenzione solo sino al 31 marzo 2022; la significativa recrudescenza dell'epidemia da Covid-19 registrata nelle ultime settimane e le inevitabili conseguenze e l'impatto che questo determinerà sulle attività economiche e sui pubblici esercizi rendono necessario prorogare a tutto il 2022 le misure di favore per i pubblici esercizi.

18. Estensione sostegno ai piccoli comuni per sentenze di presa in carico minori

All'articolo 56-*quater* del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 1, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024";

b. al comma 2, prima delle parole "entro trenta giorni", sono inserite le parole "per l'anno 2021," e sono aggiunte in fine le parole: "e, per gli anni dal 2022 al 2024, entro il 31 marzo di ciascun anno";

c. al comma 3, dopo le parole "si tiene conto", sono inserite le parole " , per l'anno 2021," e sono aggiunti in fine i seguenti periodi:

"Agli stessi fini, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si tiene conto delle spese sostenute dai comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2022. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può determinare normalizzazione dei costi unitari per minore preso in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

d. Al comma 4, le parole "pari a 3 milioni di euro, si provvede" sono sostituite dalle parole "pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, si provvede, per l'anno 2021," e, in fine, sono aggiunte le parole "e, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, mediante *****".

Motivazione


Con il decreto-legge n. 73 del 2021 è stato riservato per il solo 2021 un piccolo fondo a sostegno degli oneri che i Comuni fino a 3mila abitanti devono sostenere per effetto di sentenze di affidamento di minori. Si tratta di oneri non commisurati e spesso debordanti rispetto alle risorse degli enti coinvolti. Le richieste pervenute sono risultate di gran lunga superiori alla disponibilità di 3 milioni di euro.

La norma proposta stabilizza il contributo per il triennio 2022-2024 portandolo alla più congrua dimensione di 20 milioni di euro annui e semplifica il criterio di riparto, commisurandolo alla spesa sostenuta dagli enti nell'anno precedente e all'incidenza sul totale delle spese correnti.

SISMA

19. Proroga rimborso credito d'imposta per investimenti nell'area del sisma Centro Italia

Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:



Articolo 21 – bis

(Proroga di termini in materia di rimborso credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017)

1. All'articolo 18-*quater*, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Motivazione

Si propone di prorogare fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017. Il credito d'imposta, di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese. La risorsa stanziata per il 2021 non è stata utilizzata e non risulta ancora operativa la norma relativa all'anno 2021; il credito finanziato per il 2021 può coprire gli investimenti per gli anni 2021 e 2022, essendo sufficiente lo stanziamento già esistente.

SICUREZZA

20. Videosorveglianza - Proroga Fondo per installazione dei sistemi di videosorveglianza

Art. 2

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

All'art. 2, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 7:

"7. Al fine di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, con riferimento all'installazione, da parte dei comuni, di sistemi di videosorveglianza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del citato decreto-legge n. 14 del 2017 è confermata per il triennio 2023-2025 con un ammontare di risorse pari a 25 milioni di euro per ciascun anno."

Motivazione

La proposta punta a prevedere anche nel triennio 2023-2025 risorse per i Comuni utili alla realizzazione dei sistemi di videosorveglianza, rientrando tra gli obiettivi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria nell'ambito dei "patti per l'attuazione della sicurezza urbana" sottoscritti dal prefetto ed il sindaco, previsti dalla legge n. 48/2017. Ad oggi, infatti, i finanziamenti previsti si fermano all'anno 2022, a fronte di numerose richieste da parte dei Comuni e di un utilizzo sempre più frequente per finalità di prevenzione e di controllo del territorio.

RIFIUTI


21. Misure per incrementare la raccolta differenziata

Aggiungere il seguente articolo:

(Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. All'articolo 205, comma 6-*quater* del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni, sostituire le parole "entro il 1° gennaio 2022" con le seguenti parole: "entro il 1° gennaio 2023".

Motivazione



La proposta normativa ha la finalità di posticipare l'obbligo della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, dal momento che ad oggi non è stato ancora emanato uno specifico schema di EPR per la gestione del fine vita dei prodotti tessili. Tutto ciò avrebbe come effetto immediato l'aumento della TARI a partire dal prossimo anno per la copertura dei costi di gestione di tali rifiuti.

SEMPLIFICAZIONI

22. Accelerazione di interventi per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art. 264 comma 1 lettera f) DL 34/2020)

Al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, come convertito dalla legge 17 giugno 2021 n. 87, all'art. 11-terdecies, comma 1, sostituire le parole "al 31 dicembre 2021" con le seguenti parole "al 31 dicembre 2022"

Motivazione

Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese, la proposta emendativa ha la finalità di estendere anche a tutto il 2022 le rilevanti misure di semplificazione introdotte dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo 264 del decreto legge n. 34/2020. Come noto, tale norma ha previsto importanti misure di deroga in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr n. 380/2001, valevoli per l'avvio e la realizzazione degli interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti, temporanee e da rimuoversi con la fine dello stato di emergenza, necessari per l'assolvimento delle misure di sicurezza per far fronte agli obblighi previsti dall'emergenza sanitaria. Il protrarsi dell'emergenza sanitaria rende dunque necessario estendere la citata disciplina derogatoria.

PERSONALE

23. Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione)

1. All'articolo 1, comma 12, lett. a), n. 3):

a) le parole "entro il 30 aprile 2022" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 1° gennaio 2023".


Motivazione

L'art. 1, comma 12, del Decreto-legge n. 228/2021, ha disposto lo slittamento del termine di prima applicazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) al 30 aprile 2022, prevedendo inoltre che il connesso DPR di abrogazione degli adempimenti assorbiti nel Piano integrato sia approvato nel termine del 31 marzo 2022.

L'emendamento si rende necessario per evitare che nell'esercizio 2022 si verifichi una superfetazione degli adempimenti, opposta alla ratio semplificatoria che ha ispirato l'introduzione del PIAO.

La scansione temporale attualmente prevista dal comma 12 infatti imporrebbe alle pubbliche amministrazioni interessate di porre comunque in essere tutti gli adempimenti (es: piano della performance, piano dei fabbisogni di personale, etc) previsti dalla legge con termine anteriore all'adozione del DPR abrogativo, per poi assorbirli, di fatto replicandoli, all'atto dell'adozione del PIAO, entro il 30 aprile 2022.

L'emendamento proposto ha quindi l'obiettivo fornire un elemento di chiarezza e di allineare temporalmente l'introduzione del PIAO con l'esercizio finanziario 2023.



24. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale impiegato nei servizi scolastici gestiti direttamente dagli Enti locali)

1. All'articolo 48-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole "Per l'anno scolastico 2020/2021", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno scolastico 2022/2023";
- b) le parole "subordinato a tempo determinato", sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quello subordinato a tempo indeterminato".

Motivazione

La proposta emendativa consente ai Comuni, fino a tutto l'anno scolastico 2022/2023, di assumere personale educativo, insegnante e ausiliario con contratto di lavoro a tempo determinato in deroga ai limiti normativi, contrattuali e finanziari per il ricorso al lavoro flessibile, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei servizi scolastici.

25. Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:


Articolo 1-bis

(Proroga delle misure volte al potenziamento del personale di Polizia locale)

- 1. All'articolo 1, comma 993, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per l'anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2021 al 2024".
- 2. All'articolo 1, comma 994, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per gli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2020 al 2024".

Motivazione

I commi 993 e 994 della Legge di Bilancio 2021 contengono importanti misure volte al potenziamento dei servizi di polizia locale, anche in ragione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da Covid-19. In particolare, il comma 993 consente di effettuare assunzioni a tempo determinato di agenti di Polizia locale anche in deroga alle limitazioni della spesa per i contratti a tempo determinato, e il comma 994 consente di stanziare risorse per il lavoro straordinario del personale di vigilanza anche in deroga agli specifici vincoli finanziari. Considerato il permanere delle esigenze organizzative alla base delle norme richiamate, è necessario prevederne l'estensione temporale per il prossimo triennio.



EDILIZIA SCOLASTICA

26. Allineamento scadenze Piani di edilizia scolastica PNRR

Articolo 5

(Proroga di termini in materia di istruzione)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

“3-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.

Motivazione

Con l’emendamento si chiede di allineare tutte le tempistiche di aggiudicazione degli interventi di edilizia scolastica inseriti nel PNRR, alla data del 31 dicembre 2022. Infatti, per quanto riguarda l’edilizia scolastica nel PNRR sono confluiti diversi piani già in essere che hanno però scadenze di aggiudicazione diverse. L’allineamento agevolerebbe il lavoro degli enti locali e garantirebbe una più efficace realizzazione degli interventi.

MOBILITÀ SOSTENIBILE

27. Proroghe in materia di Mobility Management, Voucher Taxi e oneri per trasporto scolastico

1. “All’art. 51 comma 7 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole “per l’anno 2021” sono sostituite da “per l’anno 2022”.

2. “All’art. 34 comma 3 lettera b) del Decreto-legge 41/2021 convertito in Legge n. 69 del 21 maggio 2021, le parole “entro il 31 dicembre 2021” sono sostituite da “entro il 31 dicembre 2022”.

3. Al comma 790 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, aggiungere infine il seguente periodo:

“I contributi possono essere erogati anche nel corso dell’esercizio 2022, all’esito della procedura di assegnazione e riparto effettuata con il decreto ministeriale di cui al precedente periodo.”.


Motivazione

Le proroghe in questione si rendono necessarie per poter utilizzare le risorse da parte dei Comuni e dei beneficiari finali (Cittadini e imprese/PA/ Scuole).

Nel primo caso, si tratta di risorse di parte corrente il cui riparto ai Comuni prevede il riconoscimento di contributi ad imprese e scuole che abbiano rispettato determinati requisiti, ovvero redatto i Piani di spostamento casa lavoro casa scuola entro il 31/08/21. Ma il Decreto ministeriale attuativo della norma è stato registrato solo i primi di dicembre, motivo che ha reso impossibile l’attivazione delle procedure per l’impegno e la spesa dei contributi.

Nel secondo caso, si è arrivati nel DL 121/21 a correggere ed estendere le categorie di beneficiari in modo da rendere efficace ed utile la misura. Per il breve tempo a disposizione per l’utilizzo da parte dei cittadini si rende necessaria la proroga di un anno.

Nel terzo caso, un ritardo dell’emanazione del decreto di assegnazione del contributo per maggiori oneri da trasporto scolastico, passato al vaglio della Conferenza stato città solo a metà novembre e non ancora pubblicato, comporta la materiale erogazione dei fondi ai Comuni (150 mln. di euro) nel 2022. È pertanto opportuno evitare il rischio di attivazione delle procedure di disimpegno.



2/2/2022



Unione Province d'Italia



UPI

DISEGNO DI LEGGE AC 3431

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi

Emendamenti numerati

Roma, 2 febbraio 2022

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

11-bis. All'articolo 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sostituire le parole “Per il triennio 2019-2021” con le parole “Per il quadriennio 2019-2022”

MOTIVAZIONE

L'articolo 14-bis del Dl 4/2019, introducendo il comma 5-sexies all'articolo 3 del Dl 90/2014, ha previsto che per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le Regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over. Con il presente emendamento si estende questa possibilità all'anno 2022, in modo da consentire agli enti territoriali che sono obbligati a ricorrere al turn-over di sostituire più rapidamente il personale cessato.



Disposizioni sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)


Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

Al comma 12, lettera a) le parole, punto 3) le parole “30 aprile 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2022”.

MOTIVAZIONE

La previsione dell'articolo 6 DL 80/21 relativa all'introduzione di un Piano integrato di attività e organizzazione” (PIAO) comportano un ripensamento complessivo di una serie di adempimenti organizzativi che hanno diverse scadenze nell'anno. La proroga del termine al 31 dicembre 2022 dell'obbligo di approvazione del PIAO e la sospensione allo stesso termine delle sanzioni consentono di coordinare l'insieme degli adempimenti nel primo anno di applicazione del nuovo regime dando la possibilità alle pubbliche amministrazioni di prepararsi bene per rendere questo strumento un vero elemento di semplificazione dell'attività e dell'organizzazione della PA.




Articolo 2.

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'Interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

Al comma 1, le parole “30 giugno 2022” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2022”.

MOTIVAZIONE

Il termine sull'obbligo di svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali comunali da parte dei piccoli comuni è stato prorogato di anno in anno nonostante che gli obiettivi previsti dalle leggi che lo hanno previsto non fossero stati conseguiti. Governo ed enti territoriali hanno condiviso l'esigenza di rivedere la disciplina della materia attraverso un provvedimento di revisione della legge 56/14 e di delega per la revisione del testo unico sugli enti locali. Si tratta di un provvedimento organico che è stato collegato alla legge di bilancio 2022 e che ha bisogno almeno di tutto l'anno 2022 per consentire al Governo di adottare un disegno di legge che possa essere esaminato e approvato dal Parlamento attraverso un confronto approfondito, vista l'importanza della materia per l'insieme delle autonomie territoriali.




**Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)**

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

6 bis. All'articolo 44, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020 e 2021 è altresì differito” sono sostituite dalle parole “negli esercizi 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 è altresì differito”; le parole “al primo, al secondo, al terzo e al quarto anno immediatamente successivi” sono sostituite dalle parole “al primo, al secondo, al terzo, al quarto, al quinto anno e al sesto anno immediatamente successivo”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a prorogare anche per gli anni 2022 e 2023 il pagamento delle rate in scadenza dei mutui CDP, con differimento all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, con riferimento agli enti colpiti dal sisma 2016. Già negli anni passati la stessa norma era stata oggetto di proroghe, che però sono attualmente ferme all'anno 2021.



Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

“3-bis Per garantire una più efficace attuazione degli interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento ai Piani di edilizia scolastica già approvati e successivamente confluiti nel PNRR, tutte le scadenze per l’aggiudicazione dei lavori sono fissate al 31.12.2022”.


MOTIVAZIONE

Come è noto il PNRR impone scadenze serrate e non prorogabili, che dovranno necessariamente essere rispettate a parte degli enti attuatori degli interventi, ma che per i Piani di edilizia scolastica già in essere e successivamente confluiti nel PNRR risultano disallineate tra loro.

Per praticità si riporta uno schema di sintesi di seguito:

Piano 2020	(30.06.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)
1° Piano Scuole Superiori	(31.12.2022 sotto soglia, sopra soglia e nuove scuole)
2° Piano Scuole Superiori	(30.08.2022 sotto soglia – 31.12.2022 sopra soglia o nuove scuole)
Sisma 120	(22.09.2021 sotto soglia – 22.03.2022 sopra soglia)
Piano 2019: 510 mln.	(06.05.2021 sotto soglia – 6.11.2021 sopra soglia o nuove scuole)
320 mln	(24.09.2021 sotto soglia – 24.03.2022 sopra soglia o nuove scuole)
... Puglia – ER	(1.08.2021 sotto soglia – 1.02.2022 sopra soglia o nuove scuole)

Per semplificare il lavoro degli enti locali e garantire il pieno raggiungimento dei target stabiliti, l’emendamento si pone l’obiettivo di rendere le tempistiche di aggiudicazione degli interventi congruenti e allineate tra loro, con particolare riferimento ai due Piani per le scuole superiori e al Piano 2020 che sono stati autorizzati con recenti provvedimenti dal Ministero, portando tutte le scadenze per aggiudicazione lavori (sotto soglia, sopra sogli e nuove costruzioni) al 31.12.2022.



Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili)

Dopo comma 3, inserire il seguente:

“3-bis: all’articolo 49, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto” sono sostituite con le parole “I soggetti attuatori certificano l’avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro l’anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, ad eccezione della rendicontazione 2021 che sarà da rendicontare entro il 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto”

MOTIVAZIONE

L’emendamento è finalizzato a garantire che la rendicontazione dei fondi dedicati a ponti e viadotti previsti per l’anno 2021, secondo il decreto pubblicato in GU il 16 luglio 2021 e che prevedeva una procedura di autorizzazione dei programmi di intervento che si è protratta fino al mese di novembre, possa essere effettuata dagli enti entro la fine del 2023 (e non anche a fine 2022).

I tempi ristretti infatti non hanno consentito agli enti di includere nelle procedure di assestamento dei bilanci queste risorse, non producendo così effetti concreti sul processo di investimento, cosa che potrebbe determinare la revoca del finanziamento stesso.



Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

dopo il comma 28 è aggiunto il seguente:

28 bis: All'articolo 17-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "2020 e 2021" sono sostituite dalle parole "2020, 2021, 2022 e 2023".

MOTIVAZIONI

L'emendamento è finalizzato a prorogare il termine per la disapplicazione della disposizione che impone ai sindaci che vogliono candidarsi alla presidenza della Provincia, di avere una scadenza di mandato non inferiore a 180 giorni.

In attesa di una revisione complessiva dell'ordinamento delle Province, infatti molti enti hanno richiesto di estendere anche agli anni 2022 e 2023 la previsione dell'art. 17-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, come convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, per consentire alle Province interessate di svolgere le elezioni dei nuovi Presidenti senza applicare il termine di cui all'articolo articolo 1, comma 60, della legge 7 aprile 2014, n. 56, come già è avvenuto nel mese di dicembre 2021 in molte realtà.

